



# Wortprotokoll

der 72. Sitzung vom 30. März 1960

# Resoconto integrale

della seduta n. 72 del 30 marzo 1960

III. Legislatur  
III legislatura  
1956 - 1960



# CONSIGLIO PROVINCIALE BOLZANO

## LANDTAG BOZEN

### III. LEGISLATURA III. LEGISLATURPERIODE

## SEDUTA 72.<sup>a</sup> SITZUNG

30 - 3 - 1960

### INDICE - INHALTSANGABE

**Disegno di legge provinciale N. 46-bis:**  
« Ordinamento urbanistico » Ar-  
ticoli 32 - 36 e votazione sulla  
legge . . . . . pag. 3

**Mozione di data 15.3.1960 riguardante**  
le norme di attuazione sulla  
scuola . . . . . pag. 6

**Landesgesetzentwurf Nr. 46-bis: „Lan-  
desbauordnung” - Artikel 32 - 36  
und Abstimmung über das Ge-  
setz . . . . . Seite 3**

**Beschlussantrag vom 15.3.1960, betref-  
fend die Durchführungsbestim-  
mungen über Schulwesen . . . . . Seite 6**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE: } Avv. Armando  
VORSITZ DES PRÄSIDENTEN: } Bertorelle

ORE 10.15 UHR

PRESIDENTE: La seduta è aperta.

PLAIKNER (Sekretär - S.V.P.): Appello nominale; lettura processo verbale - Namensaufruf; Verlesung des Sitzungsprotokolls.

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Il verbale è approvato.

Continua la discussione della *legge sull'urbanistica*. Siamo arrivati all'art. 32:

NARDIN (P.C.I.): Volevo sottoporre alla Giunta ed all'Assessore in particolare un quesito. Nel precedente articolo si è previsto che quando l'imposizione di vincoli prescritti dal piano particolareggiato, ad esclusione di quelli previsti dall'articolo precedente, comporti la perdita della libera disponibilità di un immobile o di parte di esso, determinando una diminuzione del valore o del reddito che esso aveva prima dell'imposizione, è dovuta al proprietario una indennità. Ora a me pare utile, opportuno ed indispensabile che, prima o successivamente a questo articolo, venga introdotta una norma che preveda il caso inverso. Vale a dire, un Comune è tenuto a risarcire un proprietario o ad indennizzare il proprietario qualora costui veda una diminuzione del valore dei propri immobili in conseguenza del piano particolareggiato o gli sia negata la completa disponibilità degli immobili stessi in conseguenza del piano particolareggiato in questione. Però non si prevede il caso inverso, nel quale, invece, in conseguenza dell'attuazione o della previsione di un piano particolareggiato dei proprietari o un proprietario vedano salire il valore dei propri immobili. Ora mi domando se è giusto che un'amministrazione comunale la quale deve intervenire ad indennizzare quando c'è una diminuzione non possa invece intervenire per usufruire almeno di una parte di un plus valore che deriva in conseguenza dell'applicazione del piano particolareggiato. Perché la amministrazione pubblica deve solo indennizzare chi vede diminuire il valore di un immobile e deve lasciare i proprietari di immobili, magari guadagnare ulteriormente nel valore, nel reddito, in conseguenza di un'azione che viene fatta dall'amministrazione pubblica tramite il piano particolareggiato? Questo tema, mi pare, ripropone la que-

stione dell'applicazione per lo meno di un'imposizione fiscale da parte dei comuni per quegli immobili o aree fabbricabili in genere che appunto ottengono un maggior valore in conseguenza dei piani regolatori. Seconda questione. Penso che bisognerebbe anche prevedere che non è dovuta indennità alcuna nei confronti dei proprietari di immobili nel caso di risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano regolatore, perché qui si è previsto solo un caso generale che potrà verificarsi in tante maniere, quello cioè della diminuzione del valore e del reddito. Però non credo che sia giusto che, se in conseguenza dell'applicazione del piano regolatore, avvenissero delle risoluzioni di contratti, non da parte degli affittuari, per questo debba venire riconosciuto da parte dell'amministrazione comunale un risarcimento. Perché la risoluzione di un contratto è un atto che parte da un soggetto che non è il proprietario dell'immobile, terreno, fabbricato che sia, ma da un terzo elemento il quale può anche prendere a falso pretesto, per la risoluzione del contratto, l'attuazione del piano regolatore. Ora in questi casi non mi pare che in linea generale un comune debba intervenire ad indennizzare un proprietario di immobili. Quindi ecco le due questioni, la principale, però è quella a cui accennavo prima, quella cioè che non è giusto che la questione sia vista parzialmente nel senso di prevedere un onere a carico delle amministrazioni comunali per indennizzare proprietari di immobili che vedrebbero diminuire il valore dei propri immobili a causa del piano particolareggiato e non si preveda invece il caso inverso, quello dell'aumento del valore. Aumento del valore che molte volte avviene proprio in conseguenza dell'attuazione di un piano regolatore comunale. Aprire una strada in una determinata zona significa attribuire a quelle aree un valore diverso dal precedente. Altrettanto dicasi non solo per le aree fabbricabili ma per gli immobili stessi: bisogna prevedere, anche perché il comune potrebbe trovare una fonte di finanziamento per compensare quello che poi deve rimetterci negli eventuali indennizzi; da una parte si troverà a dover indennizzare, ma dall'altra parte potrà ricavare qualche cosa da questo plus valore che deriverà dall'applicazione del piano particolareggiato ed in questa maniera tra entrate ed uscite potranno compensarsi un po' le spese. Ora su questo penso che bisognerebbe che il nostro Consiglio provinciale, nel varare un così importante provvedimento legislativo, si pronunciasse e non lasciare carente la legge, come è un po' la legge

in campo nazionale a questo riguardo. Quindi su questo sarei lieto di sentire il parere della Giunta, perchè se la Giunta e la maggioranza del Consiglio fossero di questo avviso, ecco che si potrebbe sistemare proprio tra l'art. 31 e l'art. 32 una norma di questo genere.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Benedikter.

BENEDIKTER (Assessor für Volkswohnbau und Raumordnung - S.V.P.): Der Abg. Nardin ist sich bestimmt bewusst, dass es nicht gut möglich ist, jetzt, in diesem Augenblick, wieder eine Norm einzubauen, von der er in der Kommission schon verschiedentlich gesprochen hat, d.h. eine Bestimmung, dass der Mehrwert irgendwie eingehoben werden kann. Diesbezüglich haben wir keine Bestimmungen im staatlichen Urbanistikgesetz, was an sich nicht hindern würde, dass sie in diesem Provinzgesetz, in einem umfassenderen Urbanistikgesetz, auch mitenthalten sein könnten. Wir wissen, dass ein staatliches Gesetz schon lange unterwegs ist und jetzt wieder im Parlament beraten wird, und ich stehe auf dem Standpunkt, dass die Verabschiedung dieses Gesetzes das Inkrafttreten eines Staatsgesetzes in dieser Hinsicht verhindert, und dass die Provinz auf jeden Fall sich selber durch eine gesetzliche Bestimmung, wenn sie dieser Ansicht ist, dazu äussern müsste. Also, dass das staatliche Gesetz, auch wenn es eben verabschiedet wird, nicht mehr in der Provinz in Kraft treten kann, wobei noch diese ganze Frage kompliziert wird dadurch, dass es eine regionale Zuständigkeit gibt, eine primäre für die sogenannten Meliorierungsarbeiten, also für die Einhebung von Beiträgen für Meliorierungsarbeiten von seiten der öffentlichen Körperschaften. Jedenfalls, wenn wir jetzt zur Verabschiedung dieses Gesetzes kommen wollen, können wir unmöglich, meiner Ansicht nach, mit einem Artikel zwischen Art. 32 und Art. 33 usw. diese Sache regeln. Mit einem Artikel ist diese Frage der Abschöpfung des Mehrwertes nicht geregelt, sondern es müsste schon etwas mehr darüber gesagt werden.

PRESIDENTE: Nessun altro chiede la parola? Chi è d'accordo con l'art. 32? E' approvato all'unanimità.

Art. 33: approvato all'unanimità.

Art. 34: approvato all'unanimità.

Art. 35: approvato all'unanimità.

Art. 35/bis: approvato all'unanimità.

Art. 36: approvato all'unanimità.

Dichiarazioni di voto?

NARDIN (P.C.I.): Domando la parola per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE: E' stata presentata da parte della Giunta una disposizione transitoria che diventerebbe l'art. 37, firmata dall'Assessore e dal Presidente: « *Coordinamento piani regolatori comunali con pianificazione statale: Fino a quando non sarà entrata in vigore la prima legge contenente il piano di coordinamento provinciale copia dei progetti di piano regolatore comunale o intercomunale pervenuti alla Giunta provinciale a sensi del secondo comma dell'art. 14 della presente legge viene trasmessa al Ministro dei lavori pubblici perchè comunicati nel termine di 60 giorni osservazioni a scopo di coordinamento. Il termine di cui al terzo comma dell'art. 16 della presente legge decorre dalla scadenza dei 60 giorni di cui al comma precedente. Dopo l'entrata in vigore del piano di coordinamento provinciale le copie dei progetti di piano regolatore comunale o intercomunale pervenuti alla Giunta provinciale a sensi dell'art. 16 della presente legge vengono portati a conoscenza del Ministro dei lavori pubblici* ».

Ci sono osservazioni a questa disposizione transitoria? La pongo ai voti: è approvata all'unanimità.

Per dichiarazione di voto la parola al consigliere Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Ho già fatto rilevare in questa occasione ed anche in altre la mia non completa soddisfazione per l'attuale testo legislativo. Tuttavia non si può sempre avere il testo ideale e bisogna quindi valutare nel complesso questo testo di legge e valutare i vari pro e contro. In questo momento mi pare che nel complesso il disegno di legge possa corrispondere a buona parte delle attese che principalmente esigono che finalmente la legge sull'ordinamento urbanistico, che è in vigore in campo nazionale, i cui principali elementi sono richiamati in questo disegno di legge provinciale, venga applicata anche nella nostra Provincia. Purtroppo la legge sull'ordinamento urbanistico nel nostro paese non è molto applicata ...

PUPP (Presidente G.P. - S.V.P.): Non molto, niente!

NARDIN (P.C.I.): ... ed abbiamo dei casi clamorosi in alcuni centri d'Italia che semplicemente hanno fatto gridare allo scandalo, perchè hanno posto in luce anzitutto la priorità degli interessi di coloro che sull'edilizia, sulle aree fabbricabili e su tutto il complesso urbanistico di un determina-

to centro e di una determinata zona, intendono esclusivamente speculare; per cui l'urbanistica e l'ordinamento urbanistico ed edilizio diventa un pretesto solo di speculazione, anzichè vedere l'ordinamento urbanistico inquadrato in una situazione economica e nelle esigenze sociali, secondo le quali l'urbanistica deve servire lo sviluppo economico e la vita sociale dei cittadini. Casi di Roma, casi di altri centri italiani stanno ad indicare qualche cosa. In un recente convegno di urbanisti a Bologna è stato detto che i danni provocati dalla speculazione edilizia solo nel comune di Roma hanno superato di gran lunga i danni avuti nel Polesine, se dovessimo monetizzare questi danni. E lo esempio si potrebbe moltiplicare. La stessa città di Bolzano nel corso di questi anni ha dato anche degli esempi a questo riguardo, per cui avrete visto che gli speculatori edilizi di lingua italiana e di lingua tedesca hanno notevolmente impinguato le proprie casseforti ed i propri portafogli e non si può dire che questo abbia giovato gran che alla nostra città in fatto di bellezze ed in fatto di sistemazione urbanistica. Per cui nel complesso la legge, se verrà bene applicata — perchè una legge può essere la più bella e la migliore, ma dipende poi dalla sua applicazione — se questa legge verrà applicata non con spirito di parte, ma con l'intendimento veramente di giovare allo sviluppo economico e sociale e quindi all'ordinamento, a un regolato e moderno ordinamento urbanistico ed edilizio nell'Alto Adige, questa legge potrà giovare. Tuttavia ci sono naturalmente delle notevoli preoccupazioni. Questa legge probabilmente non verrà vistata dal Governo. Le obiezioni che sono state fatte già ripetutamente al nostro Consiglio provinciale in riferimento a diversi testi legislativi approvati su questa materia, stanno a dimostrare come ci sia un conflitto di fondo fra lo Stato, o per dir meglio fra il Governo, e la Provincia di Trento e la Provincia di Bolzano, per quanto riguarda le competenze e l'esercizio delle competenze in fatto di urbanistica e di piani regolatori. Quindi oggi mi pare che prendendo e riconoscendo nel complesso, pur con i suoi difetti, come abbastanza buono questo testo, riconoscendo questo, mi pare che convenga da parte della nostra Provincia, e credo che altrettanto dovrà fare la Provincia di Trento, battersi per far sì che le competenze assegnate dallo Statuto alle Province di Trento e di Bolzano in questa materia siano rispettate anche da parte del Governo. Questa è una prima questione. Ho detto che il testo che è stato finora discusso non incontra in toto la mia soddisfazione, e ho avuto modo di rilevarlo qua e là. L'ultima insoddisfazione mi è stata data stamane dalla ripulsa della proposta che ho avanzato a proposito de-

gli indennizzi di miglioria più che contributi di miglioria che dovrebbero venire corrisposti alle amministrazioni comunali applicanti il piano regolatore, da parte di quei proprietari di immobili che vedono, in conseguenza dell'applicazione del piano regolatore, aumentare il valore ed il reddito dei propri immobili. Le obiezioni che sono state avanzate da parte del dr. Benedikter a questo riguardo non convincono a pieno. Può anche darsi che tutta la questione dei contributi di miglioria non possa andare sistemata in questa legge, essendo anzitutto dubbia la competenza, cioè probabilmente è da ritenersi una competenza regionale, sotto due profili: primo perchè questa materia viene assegnata dallo Statuto alla Regione e poi anche perchè si potrebbe intendere il contributo di miglioria come una specie di imposta ed a questo riguardo competente sarebbe la Regione. Però noi nell'attuale testo di legge non abbiamo nemmeno acquisito quanto è già previsto dalla legge nazionale sull'urbanistica a questo proposito. L'art. 24 dice e prevede un caso particolare, che però sarà molto ricorrente, specie nei grandi centri e nei centri più importanti della nostra Provincia ed anche in diversi altri comuni. L'art. 24 dice: « *Per la formazione delle vie e piazze previste nel piano regolatore, può essere fatto obbligo ai proprietari delle aree antistanti di cedere a scemputo del contributo di miglioria da essi dovuto, il suolo corrispondente a metà della larghezza della via o piazza da formare fino a una profondità massima di metri 15. Quando detto suolo non gli appartenga il proprietario dell'area antistante sarà invece tenuto a rimborsare il Comune della relativa indennità di espropriazione fino alla concorrenza del contributo di miglioria determinato in via provvisoria. Qualora la liquidazione del contributo di miglioria di questo risulti inferiore al valore delle aree cedute o dell'indennità di esproprio rimborsata, il comune dovrà restituire la differenza* ». Ecco un caso concreto previsto già dalla legge nazionale sull'urbanistica che porrebbe il comune, almeno in determinati casi, quando si formano vie e piazze, a poter esigere da parte di determinati proprietari di immobili, nelle zone circostanti a queste vie o queste piazze, a poter esigere un determinato indennizzo. Neanche questo si è voluto prevedere nella legge provinciale sull'urbanistica. Cioè si è solo inteso salvaguardare l'interesse privato nei confronti del comune nel caso che l'immobile dovesse diminuire di valore e di reddito, ma non si è inteso il caso inverso. Questa è una grave lacuna, oltre alle altre lacune che sono state naturalmente rilevate nel corso di questo dibattito e prima ancora in commissione. Ciononostante io penso che da un punto di vista politico sia conveniente da parte

mia dare il mio consenso a questo disegno di legge, soprattutto per far sì che questo disegno di legge possa servire ancora una volta come mezzo per invocare da parte del Governo una diversa valutazione delle competenze assegnate alle Provincie di Trento e di Bolzano per la materia dell'urbanistica e dei piani regolatori. Se questo non sarà possibile ci ritroveremo in questo consesso ed in questa stessa sede, e da parte mia non mancherò l'azione per cercare ancora di migliorare il testo di legge che verrà posto in discussione. In questo momento, come dico, soprattutto da un punto di vista politico, e di merito anche, in quanto ci vuole pure l'applicazione di una legge nella nostra Provincia che regoli questo sviluppo urbanistico edilizio, per queste ragioni, pure con le riserve che ho chiaramente espresso in più occasioni, mi sento di dare il mio consenso.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Farò anche io una brevissima dichiarazione di voto. Dichiaro subito che lungo le due discussioni che hanno accompagnato questo progetto di legge ci siamo resi perfettamente conto dell'importanza della legge stessa, e non siamo qui certamente per volerla sminuire o per volerla contenere entro limiti che non sono i suoi propri. Darò atto anche subito, per ragioni di verità, dei miglioramenti apportati alla legge, miglioramenti che si possono definire non del tutto insensibili, rispetto alla prima trattazione, cioè al primo testo, e rinviato poi a sua volta dal Governo. Evidentemente però questi miglioramenti non sono tali da avere tolto a noi una certa insoddisfazione, soprattutto certe motivate preoccupazioni sulle quali mi ero dilungato nella prima discussione generale e rispettivamente nella prima dichiarazione di voto. All'art. 2, la composizione del C.U.P., ci lascia indubbiamente ancora tutt'altro che soddisfatti, e soprattutto ci lascia insoddisfatti un certo spirito che aleggia su tutta la legge, che è un'eccessiva, per conto nostro, secondo la nostra visione, un'eccessiva ingerenza, una eccessiva potestà della Provincia, anzi direi dell'Assessorato competente della Provincia stessa ai danni di quella che doveva essere una giusta rappresentatività ed una maggiore possibile rappresentatività degli organismi tecnici; malgrado questi organismi tecnici in questo secondo progetto abbiamo trovato una certa ospitalità, non mi sembra che siano ancora salvaguardati tutti gli interessi delle categorie interessate. Ci lascia particolarmente preoccupati l'aspetto che riguarda l'eventuale sviluppo industriale, sia nei centri maggiori quanto nei centri periferici. Non è possibile, ritengo, che questo aspetto sia posto in second'ordine ed in seconda linea, e non è possibile ritengo dalla let-

tura e della lettera e dello spirito della legge stessa, che a questo proposito ci siano argomenti di vera e propria tranquillità. Non starò ora a dilungarmi su questo argomento. Ritengo che la legge è suscettibile indubbiamente di ulteriori miglioramenti. I passi che si sono fatti in meglio dalla prima redazione a questa seconda mi lusingano che in una eventuale terza revisione della legge, che ritengo quanto mai probabile, si possano veramente superare anche queste ulteriori difficoltà e che ci si possa trovare di fronte ad un testo che dia maggiore tranquillità a tutti gli effetti e maggiori prospettive di sviluppo sano nella nostra Provincia del problema grave dell'urbanistica. E' per questo quindi che io, in fondo coerentemente con la posizione presa la prima volta, mantengo ancora la mia astensione dichiarandomi non completamente soddisfatto ed augurandomi che si possa veramente giungere ad una definitiva redazione della legge e ad una definitiva soluzione del problema quanto prima.

PRESIDENTE: Nessuno chiede la parola? Si passa ai voti.

(votazione per scrutinio segreto - Geheimabstimmun)

La legge è approvata.

Viene posta in discussione la mozione presentata dal consigliere Benedikter ed altri, che è la seguente:

#### MOZIONE

*« Il Consiglio provinciale ha preso atto di un progetto elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le norme di attuazione sulla scuola e constata in proposito quanto segue:*

- 1) *Mentre l'art. 13 dello Statuto di autonomia stabilisce chiaramente che nelle materie di potestà legislativa autonoma la potestà amministrativa sinora esercitata da parte dello Stato deve essere esercitata da parte dell'Ente autonomo, tali norme di attuazione escludono per contro espressamente il passaggio alla Provincia del Provveditorato agli Studi e di tutto il personale amministrativo ed insegnante, che dovrebbe invece restare statale.*
- 2) *Attraverso il secondo capoverso dell'art. 4 del progetto la competenza primaria per la scuola obbligatoria dovrebbe dall'undicesimo al quattordicesimo anno di vita essere trasformata in competenza secondaria.*
- 3) *Il diritto dei genitori alla libera scelta della scuola, cui affidare i propri figli per l'educazione, viene praticamente abrogato attraverso la attribuzione al Provveditore agli Studi italiano di trasferire gli alunni in scuole di altra lin-*

gua, oppure attraverso la prevista necessità del rilascio di una dichiarazione di assenso del giudice tutelare.

4) Nonostante il passaggio delle facoltà amministrative dello Stato alla Provincia previsto dall'art. 4 del progetto stesso, secondo il quale la Provincia dovrebbe servirsi del Provveditorato agli Studi statale, nei successivi articoli non solo la pianta organica e l'amministrazione del personale, ma pure i programmi didattici e la ammissione di testi scolastici esteri risultano riservati al poter centrale.

5) L'art. 15 dello Statuto di autonomia non stabilisce che il Provveditore agli Studi sia competente per le scuole di lingua italiana e il Viceprovveditore agli Studi per quelle di lingua tedesca. Giuridicamente il Provveditore agli Studi dovrebbe essere competente per le scuole di lingua tedesca e il Viceprovveditore agli Studi per quelle di lingua italiana. Il Viceprovveditore agli Studi competente per le scuole di uno dei gruppi linguistici dovrebbe in ogni caso trovarsi in una posizione autonoma e indipendente dal Provveditore agli Studi, una posizione cioè direttamente responsabile di fronte all'autorità superiore, e non dovrebbe essere quindi, come lo prevede l'art. 13 del progetto, un organo subordinato al Provveditore agli Studi.

L'art. 14 poi del progetto è in contrasto con il principio dell'art. 15 dello Statuto di autonomia, secondo il quale la amministrazione e la vigilanza delle scuole di uno dei gruppi linguistici deve essere riservato esclusivamente al personale dello stesso gruppo linguistico.

6) Ai ladini dovrebbe essere riconosciuto il diritto dei genitori a liberamente scegliere la scuola più idonea, ivi compreso la frequenza delle scuole medie di lingua tedesca o di lingua italiana, nonché la parità di diritto nell'autoamministrazione delle proprie scuole.

La regolazione della vita scolastica per i ladini non può costituire materia da disciplinare per mezzo di norme di attuazione, ma fa parte della legislazione autonoma della Provincia in concordanza con le richieste democraticamente espresse da parte dei ladini stessi.

Gli articoli 6 e 8 del progetto in parola si trovano in contrasto con i predetti principi.

7) la disposizione prevista dall'art. 9, secondo la quale l'insegnamento della lingua italiana nelle scuole di lingua tedesca dovrebbe corrispondere allo sviluppo della lingua di Stato, apre porta e finestra ad una estensione arbitraria dell'insegnamento della lingua italiana a danno dell'insegnamento nella lingua materna: tale disposizione costituisce pertanto una evidente

intromissione nella potestà legislativa ed amministrativa autonoma.

Il Consiglio provinciale è d'avviso che le norme di attuazione rispondenti al concetto di autonomia devono tener conto dei punti di vista qui sopra esposti; esso invita perciò i rappresentanti della Regione in seno alla cosiddetta Commissione paritetica nonché il rappresentante della Regione in seno al Consiglio dei Ministri, a sostenere gli anzidetti punti di vista ».

f.to Benedikter, Pupp, Mayr, Kapfinger, Brugger, Dalsass, Dietl, Dorfer, Fioreschy, Unterrichter.

Bolzano, 15 marzo 1960

Ricordo le formalità per la discussione delle mozioni: può parlare un consigliere per ciascun gruppo consiliare e gli interventi non possono superare i venti minuti, salvo il primo firmatario.

NARDIN (P.C.I.): Si può fare una osservazione sul regolamento?

PRESIDENTE: Va bene, ha la parola!

NARDIN (P.C.I.): Vorrei sollevare questa obiezione, che il regolamento stabilisce che le mozioni devono essere formulate, oltre che su di una materia di competenza del Consiglio provinciale, della Provincia diciamo, devono essere formulate in maniera da proporre una deliberazione. Ora io avrei due osservazioni da fare a questo riguardo. La questione di competenza della Provincia: è indubbio che la questione scolastica è di competenza della Provincia.

PUPP (Presidente G.P. - S.V.P.): Quello non c'è dubbio!

NARDIN (P.C.I.): Però mi pare che il pretesto per formulare una mozione, proponente a sua volta una deliberazione dovrebbe essere tratto da fatti concreti, che non mi pare in questo caso completamente esistano. Faccio un esempio, se ci trovassimo dinanzi a un testo ufficialmente varato da parte della Presidenza del Consiglio, come si dice in questa mozione, allora potremmo dire: il Consiglio provinciale ha preso atto di un progetto elaborato ufficialmente e varato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e come tale sottoposto agli organi competenti, commissione paritetica o altro. Ecco che ci troveremmo di fronte un fatto da cui trarre pretesto per prendere posizione ed esprimere questa posizione con una deliberazione proponendo, ed assumendo delle decisioni

attraverso la mozione. Ma sollevo questo dubbio e cioè che sul problema scolastico non possiamo noi ricorrere o meglio rincorrere tutti gli avvisi, progetti, semiprogetti, che da chiunque potrebbero venire espressi. In questo caso poi ci troviamo davanti ad un progetto elaborato da alcuni uffici, ma che non ha ancora assunto alcun crisma di ufficialità in quanto non è stato presentato come tale da alcuno. Benvenuta è stata la pubblicazione fatta dal quotidiano « Alto Adige » di questo progetto, perchè ha dato modo di conoscere in quale misura, per una ragione probabilmente politica, si intendono attuare le competenze delle Province di Trento e di Bolzano in tema scolastico. Benvenuta quindi la pubblicazione; però sta il fatto che non esiste un progetto presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a chicchessia. Voi mi potrete dire: ma altra volta Nardin hai preso il destro per presentare una mozione sul tema scolastico prendendo a pretesto la presentazione del disegno di legge fatta dal Senatore Tinzi alla commissione paritetica per le norme di attuazione. Ma allora era un caso diverso, perchè c'era la presentazione ufficiale di un testo da parte del Senatore Tinzi alla commissione paritetica per le norme di attuazione. Oggi non c'è una cosa di questo genere. Allora era un atto ufficiale in quanto la commissione aveva acquisito questo progetto, e su questo era lecito esprimere delle osservazioni, anche prendere degli impegni; qui invece non esiste mi pare questo caso. Perchè allora vorrei sostenere questo: per il fatto che un gruppo di cittadini la pensa diversamente dalla Giunta provinciale o dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o da me sul problema scolastico, allora per questo dovrei presentare una mozione contenente tutta una serie di avvisi e poi prevedere una serie di decisioni. Questa è la prima osservazione. Se cioè si possa formulare una mozione dicendo che c'è un progetto elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Che sia degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri è fuori dubbio, però non credo che obiettivamente — e non sono qua a difendere la Presidenza del Consiglio dei Ministri — che questo sia il progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Prima questione. Seconda questione. La mozione non prevede la deliberazione che è condizione indispensabile per la formazione di una mozione. Su questo in Consiglio regionale anni fa sono sorte battaglie a proposito del modo come si deve presentare una mozione. Mi ricordo che in tema di edilizia popolare, non è stata accettata una mozione da parte nostra, ed eravate anche voi d'accordo su questo, perchè non conteneva la forma deliberante. Ora qui non c'è formulata la deliberazione e quindi non è possibi-

le adesso provvedere con un emendamento, ma se mai la mozione, da parte della Presidenza, non dovrebbe essere posta attualmente in discussione, e i presentatori dovrebbero essere invitati a riformulare la mozione eventualmente proponendo la deliberazione. E quale deliberazione? Cioè bisogna vedere se le deliberazioni che vengono proposte sono possibili, è possibile assumerle da parte del Consiglio provinciale. Quindi pongo la prima obiezione circa la possibilità di poter presentare una mozione prendendo come pretesto un progetto che si definisce della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e non lo è ufficialmente, prima questione. Perchè se questo non è, non mi pare che il primo capoverso della mozione debba stare in piedi. La seconda obiezione è quella, del resto prevista dal nostro regolamento interno, che dice che ogni mozione deve contenere la parte deliberativa. Quindi per queste ragioni non credo che la mozione così come è stata formulata possa andare. Se mai deve essere ripetuto il testo, ed elaborato un testo diverso, secondo quanto prescrive il regolamento. Per questo io sarei perchè il Presidente del Consiglio provinciale, proprio applicando il regolamento non mettesse in discussione oggi questa mozione. Non ho paura di discutere la mozione sulla scuola, però chiedo che venga presentata una mozione che sia in regola con il regolamento, scusate il bisticcio. La cosa si potrà fare quanto prima con il ritiro di questa e con l'elaborazione di una nuova mozione e con la discussione della stessa in una data successiva, secondo del resto quanto prescrive lo stesso regolamento.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Domando la parola, sempre sul regolamento!

PRESIDENTE: Sempre sul regolamento, ma fatela breve però, l'osservazione, se è legittima.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): La faccio brevissima. Io Le dirò subito una cosa che con la prima parte del discorso del collega Nardin non posso dire mi trovi del tutto consenziente, in quanto il regolamento all'art. 95 dice: « una mozione intesa a promuovere una deliberazione su un determinato oggetto da parte del Consiglio ». Ora oggetto di questa discussione potrebbe essere la provincializzazione della scuola in sé e per sé. Vale a dire la tesi della S.V.P. a proposito del passaggio della scuola statale alla Provincia, alle competenze provinciali in sede legislativa ed amministrativa. Quindi ritengo che da questo punto di vista in fondo i punti 1, 2, 3, 4, 5 ecc. della mozione stessa, potrebbero essere considerati come una presa di posizione della S.V.P. nei confronti del problema gene-



rico delle competenze della Provincia in campo scolastico in base agli art. 11, 12 e 13 e rispettivamente 15. Quello che invece io debbo condividere assolutamente è la parte conclusiva. Direi che anche la prima parte, quella introduttiva poteva essere svolta diversamente, se non si voleva prendere lo spunto da quello che è stato lo schema di norme di attuazione pubblicato e della cui pubblicazione ho grande responsabilità e me la assumo con molta disinvoltura. Se non si voleva partire da questo si poteva fare lo stesso, era molto semplice, bastava dire che i punti di vista della Provincia in materia di provincializzazione della scuola ed in materia di competenze nel campo scolastico sono questi e questi, e concludere con una deliberazione. Non mi dilungo, perchè sono in tema di regolamento, a parlare della ufficialità del progetto. Sappiamo tutti che il progetto era in mano di molti, che lo esaminavano appunto perchè aveva un carattere di importanza ed anche perchè doveva successivamente passare agli organismi competenti per l'approvazione e la rispettiva emanazione. Se avessimo atteso un po' penso che ce lo saremmo trovati sulla Gazzetta Ufficiale come legge operante e basta. Ultima parte dico e mi riferisco alla conclusione della mozione, non c'è una deliberazione. C'è un invito, che mi pare sia molto generico, ai rappresentanti della Regione in seno alla cosiddetta — perchè poi sia detto cosiddetta non lo so — commissione paritetica nonchè ai rappresentanti della Regione in seno al Consiglio dei Ministri — qui per lo meno non si è detto cosiddetto — a sostenere i punti di vista anzidetti, si dice. Ora non mi pare che questa sia un deliberazione. Avrei qui una contromozione e lo dico per il dott. Benedikter, che è particolarmente interessato al problema, che sarebbe di un altro contenuto, che sono disposto a passare agli organi competenti, anche a cedere come paternità, allo stesso Benedikter che non credo possa del tutto condividere questa mia contromozione! Se mai la presenterò dopo, a suo tempo, quando vedremo come andranno le cose. Ritengo anch'io però, che la parte conclusiva di questa mozione non sia formulata in modo tale da poter rispondere alla richiesta specifica dell'art. 95 del regolamento. E prontissimo a discuterla con notevole entusiasmo, anche per una certa competenza che ho in proposito, per essere stato uno fra i primi ad avere esaminato il testo dello schema di norme di attuazione. Però sono dell'avviso anche io, che potrebbe anche non essere ritenuta proponibile da parte della Presidenza. Lascio alla Presidenza evidentemente la scelta in materia.

sul regolamento? La mozione forse non contiene tutte quelle formule che di solito si usano per arrivare ad una deliberazione, come vuole l'art. 95, ma attraverso le opinioni formulate nei punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, esprime chiaramente dei punti di vista. Nella parte finale si dice il Consiglio provinciale è di avviso, che le norme di attuazione ecc. Dire che il Consiglio provinciale è di avviso, o dire che il Consiglio provinciale delibera, è la stessa cosa, perchè essere dell'avviso vuol dire ritenere una cosa e lo scopo della mozione è quello di portare ad una deliberazione. Se cioè una certa maggioranza si coagula intorno ad alcune affermazioni, con ciò stesso il Consiglio ha preso una deliberazione. La deliberazione consiste nel ritenere la giustezza di queste affermazioni. In più la mozione delibera un'altra cosa; delibera l'invito ai rappresentanti della Regione in seno alla commissione paritetica — che non è « cosiddetta », ma è la commissione paritetica — e al rappresentante della Regione in seno al Consiglio dei Ministri di sostenere questi punti di vista e anche questa è una deliberazione che poi sarà presa nel conto che deve essere presa. Quindi direi che, se la forma può essere scadente, tuttavia la sostanza c'è e consiste in una serie di elementi sui quali si vuole che il Consiglio sia d'accordo. Questo consiste già in una deliberazione. E c'è poi l'invito di ritenere queste considerazioni rivolte a coloro che andranno a discutere l'argomento in seno alla commissione paritetica ed al Consiglio dei Ministri. Sulla forma non ho osservazioni da fare; l'unica cosa è di pregare i presentatori, un'altra volta, di essere più chiari, perchè anche questi diversi punti sono messi in modo tale che non si sa bene, non sono proprio indicati come il pensiero esatto; lo si capisce poi leggendo. Circa l'altra questione sollevata dal cons. Nardin, cioè che si prenda come base un progetto, dice la mozione, elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, devo essere d'accordo anch'io, e non è una opinione mia, ma un atto ufficiale, cioè una dichiarazione del rappresentante del Governo, il Commissario del Governo di Bolzano, il quale dichiara che non esiste un testo di progetto elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quindi magari pregerei i presentatori di emendare qui e dire « preso atto dell'esistenza di un progetto elaborato dagli uffici », o « preso atto dell'esistenza di un progetto a seguito della pubblicazione sui giornali », perchè in effetti non si può attribuire la paternità di questo progetto alla Presidenza, la quale Presidenza ha un suo responsabile che è il Presidente del Consiglio dei Ministri e non si può dire che questo sia il prodotto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Abbiamo qui la dichiarazione uffi-

**PRESIDENTE:** Nessun'altro chiede la parola

ziale del Governo, del Commissario del Governo, il quale ha dichiarato che non è della Presidenza del Consiglio dei Ministri quel progetto. Di fronte a questa dichiarazione ufficiale noi possiamo essere tranquilli nel ritenere questo. Quindi, premesso questo, penso che non ho motivo per togliere dalla discussione questa mozione.

NARDIN (P.C.I.): Si può ancora parlare su questo tema?

PRESIDENTE: Sempre su questo?

NARDIN (P.C.I.): Sulla proponibilità.

PRESIDENTE: Allora dovrei proporre poi una decisione, perchè parlano due pro e due contro sul voto e sulla proponibilità.

NARDIN (P.C.I.): Sì!

PRESIDENTE: Ma lei ha già parlato.

NARDIN (P.C.I.): Ma siccome sembra che io non abbia fatto una proposta vera e propria allora la faccio.

PRESIDENTE: Va bene, la faccia.

NARDIN (P.C.I.): Faccio la proposta che, in ossequio al Regolamento, la mozione ed il testo della mozione venga riveduto da parte dei presentatori. Cioè che venga ritirato l'attuale testo e venga riveduto, perchè non è vero che dire « *il Consiglio provinciale è di avviso* » è come dire « *il Consiglio provinciale delibera* » perchè allora sostituisco alla parola « *avviso* » la parola « *delibera* ». « *Il Consiglio provinciale delibera che le norme di attuazione rispondenti al concetto di autonomia devono tener conto dei punti di vista qui sopra esposti* ». Mi dica, signor Presidente, se sta in piedi una deliberazione di questo genere. La deliberazione deve assegnare impegni, deve indicare impegni o alla Giunta o al Consiglio che possono essere assunti dalla Giunta e dal Consiglio nel quadro delle rispettive o delle comuni competenze. Quindi « *essere di avviso* » non significa « *deliberare* », « *invitare i rappresentanti della Regione in seno alla cosiddetta commissione paritetica* » nemmeno. Quindi la forma ha la sua importanza, signor Presidente, perchè è poi sostanza nello stesso tempo. Perchè tutte le mozioni nelle assemblee parlamentari prevedono la deliberazione, perchè questa è la funzione della mozione, non esprimere avvisi generici. Quindi la mozione con tutta questa premessa potrà stare in piedi, però modificando, a

mio parere, le prime tre righe, che secondo me sono imprecise. Nella parte finale, deve proporre una deliberazione che possa però questa deliberazione o queste deliberazioni proposte essere attuate dalla Giunta o dal Consiglio. Perchè non si possono proporre deliberazioni che esulino dalla nostra competenza e dalle nostre possibilità. Ecco perchè se in più occasioni in Consiglio provinciale, in Consiglio regionale sono state avanzate riserve da parte delle rispettive Presidenze circa la formulazione di determinate mozioni, altrettanto deve valere oggi. Perchè la forma equivale alla sostanza in questi casi e non è vero che uno possa sostituire una forma ad un'altra, se questa è espressa in maniera sbagliata o comunque contraria al regolamento. Quindi non sono per non discutere una mozione sul tema scolastico, perchè senza avere la competenza del collega Molignoni che riconosco particolarmente competente, sono lieto che venga discusso questo tema specie in questo momento, però sono perchè le mozioni vengano presentate secondo quanto prescrive il regolamento.

PANIZZA (Assessore attività sociali e sanità - D.C.): Sulla proposta Nardin.

PRESIDENTE: Va bene, ha la parola.

PANIZZA (Assessore attività sociali sanità - D.C.) A me sembra che la proposta di Nardin, così come è stata in questo momento spiegata, sia una buona proposta. In effetti questa mozione, così come è stata presentata, a parte che concordo anche nell'emendare le prime tre righe di premessa, non ha la forma di mozione perchè contiene delle affermazioni che non si traducono nell'ultima parte in un impegno vero e proprio. Ci sono delle considerazioni, delle affermazioni, delle negazioni, quindi l'ultima parte di questa mozione dovrebbe essere tradotta in alcuni punti programmatici che discendano pure dalle enunciazioni fatte in queste premesse, ma che abbiano la forma vera e propria di una mozione. Quindi potrebbe servire tutta la prima parte, tutto quello che è scritto qui, come premessa, però tradotta nei punti programmatici in una deliberazione. Noi tuttavia, come D.C., siamo anche disposti a discutere la mozione così come è, perchè comprendiamo che pochi od alcuni punti di questa mozione sono oscuri, ma su alcuni punti abbiamo le nostre idee ed in sede di discussione, se verrà discussa, le diremo. Personalmente preferirei che i presentatori traducessero in punti programmatici le premesse qui enunciate.

BENEDIKTER (Assessor für Volkswohnbau

und Raumordnung - S.V.P.): Ich habe den Eindruck, dass mit dem Aufwerfen dieser Einwände, welche die Form des Beschlussantrages betreffen, hauptsächlich der Zweck verfolgt wird, Zeit zu gewinnen. Und zwar Zeit zu gewinnen, damit der Landtag dann vielleicht nicht mehr in der Lage sein würde, rechtzeitig einen solchen Beschlussantrag zu verabschieden. Ich sage ausdrücklich « rechtzeitig »! Wir stehen vor einem Entwurf von Durchführungsbestimmungen, von dem sicher ist, und auch von allen zugegeben — wobei ich mich auch persönlich für diese Behauptung verbürge —, dass er vom zuständigen Amt des Ministerpräsidiums ausgearbeitet worden ist. Für mich persönlich, sowie für viele andere, die ihn vom Tisch dieses Amtes weggeholt und der Zeitung übergeben haben, ist dies eine Gewissheit, so dass hier keine Lüge aufgestellt wird. Zu diesem Entwurf hat bereits, wenn man so sagen will, die ganze interessierte Welt, wenn ich mich damit auch nur auf unsere kleine Welt beziehen möchte, Stellung genommen: alle, mehr oder weniger interessierten Stellen, Vereinigungen, Gruppen von Personen usw. Und der Landtag soll nicht dazu Stellung nehmen, nur weil es noch nicht der Entwurf ist, der der paritätischen Kommission zugeleitet wurde? Wir wissen, in der letzten Zeit ist die Methode eingeführt worden, dass die Mitglieder dieser paritätischen Kommission Entwürfe von Durchführungsbestimmungen nur zwei, drei Tage vorher bekommen und daher nicht einmal die Zeit haben, sich mit den zuständigen Organen zu beraten, und dass diese Entwürfe dann in einer Sitzung durchgepaukt werden, um dann mit eben solcher Schnelligkeit vom Ministerrat verabschiedet zu werden. Also, es ist deswegen nur Vorsicht, die uns gebietet und ein elementares Recht, wenigstens zu etwas Stellung zu nehmen, was uns nicht einmal offiziell rechtzeitig mitgeteilt wird, aber zufällig eben zur Kenntnis gelangt und so Stellung zu nehmen, damit wenigstens dann nicht wieder der Vorwand gebracht werden kann, dass man zu etwas, was man immerhin erfahren hat, nicht in der gebührenden und einzigen, uns auch zustehenden Form, nachdem wir einen Landtag haben, Stellung genommen haben.

Was die Formulierung betrifft, so bin ich der Ansicht, dass man auch ohne weiteres hätte sagen können, der Landtag beschließt, über den Entwurf dieser und jener Ansicht zu sein, aber ich glaube auch, dass es nicht auf die Worte ankommt, wenn man sagt, der Landtag beschliesst, sondern der Landtag nimmt hier Stellung zu einem Entwurf, zu einem staatlichen Gesetzesentwurf. Er kann also nicht beschliessen, dass dieses Gesetz nicht in Kraft treten darf, sondern er muss die Form wählen,

die geeignet ist, seinen Willen zum Ausdruck zu bringen, dass er gegen den Inhalt dieses Gesetzes ist. Ob nun hier das Wort „beschliesst“ steht, oder ob es heisst, „der Landtag steht auf dem Standpunkt“, dass diese Durchführungsbestimmungen nicht der Autonomie entsprechen, das glaube ich, ist dann ein Streit, der mit dem Wesen der Sache nichts zu tun hat. Die Form deckt sich hierbei nicht mit dem Wesen, sondern es ist vielmehr eine reine Formfrage, die mit dem Inhalt oder mit dem Zweck dieser Bestimmung des Art. 95 der Geschäftsordnung nichts zu tun hat. Es soll ein Willensausdruck des Landtages sein, eine Entschliessung. Der Landtag gibt seinen Willen, seinen Standpunkt zum Ausdruck. Und ich glaube, das ist mit genügender Klarheit gesagt, jedenfalls so, dass hier das Wort „beschliesst“ nicht als solches ausschlaggebend ist.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Domando la parola!

PRESIDENTE: Hanno parlato due pro e due contro, adesso basta, ora il Consiglio voterà sull'ammissibilità o meno della mozione.

NARDIN (P.C.I.): Non dovrebbe neanche essere votato questo, dovrebbe essere il Presidente che decide.

PRESIDENTE: Per conto mio ho già deciso, la mia idea è questa: se i presentatori intendono fare qualche modifica nella forma la facciano pure, ma nella sostanza questa loro mozione porta ad una deliberazione del Consiglio, questa è la mia opinione. Sulla prima questione però manca l'Assessore competente che potrebbe modificare. Assessore Benedikter, sulla prima parte Lei potrebbe mettere: preso atto di un progetto elaborato dagli uffici della Presidenza. E' d'accordo su questo?

BENEDIKTER (Assessore edilizia popolare e coordinamento territoriale - S.V.P.): Sì, va bene!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): E' sempre quello!

PRESIDENTE: Però non c'è più quell'ente che ha la responsabilità!

Con queste premesse è aperta la discussione. Prende la parola il cons. Mognoni in merito!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Per venti minuti?

PRESIDENTE: Venti minuti!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Sono le 11.10. Non

supererò neppure di un minuto; ho diritto di parlare fino alla mezza e forse me la sbrigherò anche prima. Ho parlato di una contro-mozione che avrei voluto presentare, ma che non si può presentare oggi e che presenteremo in un altro momento, nella quale in sostanza volevo mettere in risalto come questo progetto di norme di attuazione, sia esso degli Uffici, sia esso della Presidenza, porti il crisma di una firma o non lo porti, questo ha poca importanza è secondo l'interpretazione nostra — e dico nostra non mia personale, ma direi di tutto il mondo della scuola di lingua italiana, e a quanto ci consta, da notizie abbastanza fondate, da gente che ci ha avvicinati e ci ha pregati di batterci vivamente, anche da insegnanti di lingua tedesca. Direi quindi dalla maggior parte anche degli insegnanti di lingua tedesca i quali non aspirano dott. Benedikter, alla provincializzazione della scuola, checchè Lei ne dica, checchè Lei ne pensi — è, dicevo, una interpretazione estensiva delle facoltà riservate dallo Statuto speciale alla Provincia, interpretazione che è, oltre a tutto, in netto contrasto con lo spirito, con la mens legis diciamo, che ha animato il legislatore costituente nel momento dell'esame e del varo dello Statuto speciale di autonomia. Questo se dobbiamo credere ai verbali, e dobbiamo credere a quelli che sono stati i pronunciamenti dell'On. De Gasperi, che conosceva bene il problema e la situazione e che ritengo abbia parlato con la coscienza di quello che diceva, dell'On. Perassi e di molti altri Onorevoli costituenti. Quindi in linea di massima ripeto, noi respingiamo questo progetto con molta energia. Lo abbiamo detto in riunioni pubbliche, e abbiamo anche puntualizzato quali sono gli articoli che, secondo noi, prevaricano da questo spirito, dalla lettera e dallo spirito dello Statuto e soprattutto da quello che era lo spirito che animava il legislatore costituente nel momento in cui ha dato vita allo Statuto stesso. Sono l'art. 1, l'art. 4, l'art. 12 e l'art. 20. Questi sono i più pericolosi, gli altri li possiamo considerare di contorno, che però naturalmente si uniformano anche a questi articoli cardine del progetto stesso. Detto questo in linea generica mi riservo di puntualizzare brevemente quanto abbiamo da replicare ai punti proposti dalla S.V. P. attraverso questa mozione. Evidentemente non lo potrò fare attraverso un esame analitico, lo dovrò fare soltanto con molta fretta e quindi poca calma e relativa precisione, lo farò comunque il meglio possibile. Il punto I parla dell'art. 13. Intanto noto subito qui un contrasto evidente fra quelle che sono le dichiarazioni di questa mozione e le dichiarazioni rese da Brugger in Consiglio regionale in replica all'Assessore e capo gruppo della D.C. Kessler a proposito della scuola. In quelle dichia-

razioni Brugger ha detto espressamente che la S. V.P. auspica, aspira solo ad assicurare alla Provincia le competenze in materia di scuola di lingua tedesca e non nel campo della scuola di lingua italiana o altro. In quel momento doveva riferirsi evidentemente al terzo comma dell'art. 13 e quindi chiedere una delega attraverso legge del Parlamento come prevede il terzo comma dell'art. 13 per poter avere quella che è l'amministrazione della scuola di lingua tedesca. C'è un netto contrasto fra Brugger ed il presentatore capo di questa mozione, che è il dott. Benedikter, il quale invece in questo momento dice che vuole il passaggio alla Provincia del Provveditorato agli studi e di tutto il personale amministrativo ed insegnante, che, viceversa, le norme mantengono statale. Se c'è un lato positivo in queste norme, uno solo, è proprio questo, cioè che è stato posto l'accento sulla statalità della categoria. Ed è anzi quello sul quale giocano gli avversari nostri che ritengono naturalmente di avere un'argomentazione buona per fare del confusione perchè dicono: badate bene che le norme, comunque esse siano, garantiscono la statalità del personale insegnante; ed in questo modo confondono le acque e non lasciano intravedere che anzichè la statalità degli insegnanti a noi sta a cuore la statalità della scuola, e come conseguenza della statalità della scuola, del mantenimento cioè della scuola allo Stato nelle sue strutture, nella sua organizzazione, rimane anche la statalità degli insegnanti. Quindi è un appiglio comodo questo di dire la categoria resta statale, quindi sarà pagata il 27 del mese dallo Stato. Saranno statali nel momento in cui vanno alla Banca d'Italia, firmano il mandato a ritirare quel quid in denaro che corrisponde allo stipendio mensile: ecco l'unico momento in cui saranno statali! Ma non saranno statali dal primo del mese fino al 27 quando la Provincia interferirà in tutta quella che è la vita interna della scuola, disciplina, didattica, organizzazione ecc. Quindi rilevato questo contrasto fra le dichiarazioni di Brugger e la mozione stessa, rilevo che a questo punto la Provincia dice chiaramente che non si accontenta solo di togliere alla scuola la sua statalità e quindi la sua libertà, non si accontenta di interferire nelle strutture e nell'organizzazione nel campo didattico e disciplinare ecc. ma vuole addirittura assumere in proprio il personale che resterà pagato dallo Stato, ma che dipenderà, diventerà dipendente a tutti gli effetti dalla Provincia stessa. Cose che assolutamente non potremo mai accettare e mai ritenere legittime in base a quelli che sono la lettera e lo spirito dello Statuto stesso. Questo volevo dire per il punto uno.

Il punto due dice che la scuola obbligatoria

dall'undicesimo al quattordicesimo anno di vita, dovrebbe essere trasformata in competenza secondaria. E' la vecchia tesi della S.V.P., la quale interpreta l'art. 11, laddove parla di istruzione postelementare, come competenza che le deriva per la scuola primaria, cioè interpretando in quel «postelementare» il corso, il cosiddetto terzo ciclo che va dall'undicesimo al quattordicesimo anno di età e che comprende la scuola d'obbligo. Noi diciamo chiaramente che questa interpretazione non può essere valida assolutamente perchè la parola «postelementare» propriamente detta è dell'ordine elementare che ricade sotto l'art. 12 e non sotto lo art. 11. Pertanto la Provincia ha in quel campo esclusivamente, facoltà secondaria e non facoltà primaria, come per l'art. 11. Quali sono dunque le scuole dell'art. 11, che secondo noi la Provincia può certamente amministrare, può dirigere e amministrare a completa sua discrezione? Sono quelle al di fuori ed al di là comunque dell'obbligo di età, dell'obbligo del 14° anno di età. Solo in questo senso noi riteniamo che la Provincia possa compiere un'opera quanto mai saggia, quanto mai proficua: a questo effetto, e cioè per il completamento dell'istruzione al di là quindi del 14° anno di età, con la scuola non dell'obbligo. Qui mi pare di essere stato abbastanza chiaro, e mi rifaccio se mai agli interventi fiume che su questo argomento abbiamo avuto occasione di fare nel passato e particolarmente all'intervento del 1957, nel quale abbiamo esaminato nel dettaglio le competenze derivanti dallo Statuto a questo proposito. Non vorrei aggiungere altra osservazione su questo specifico argomento. Dissenso netto fra la Provincia e noi perchè ripeto, l'interpretazione a noi sembra estremamente chiara, estremamente precisa, a questo proposito.

Il punto 3° parla del diritto dei genitori. E' uno slogan al quale si fa ricorso ad ogni piè sospinto; si parla di diritto dei genitori, diritto di questo, diritto di quello, fuorchè del diritto dell'individuo al proprio sviluppo libero, democratico fuorchè del diritto vale a dire del discente. Diritto dei genitori, diritto della scuola, diritto della chiesa, diritto dei docenti; non si parla mai invece del diritto del discente. Ed anche qui non siamo assolutamente d'accordo. Riteniamo che questo punto terzo così come esso è concepito, apra la porta all'assorbimento della scuola di lingua italiana da parte della scuola di lingua tedesca e ladina; viceversa cioè di quello che lamenta sempre la Provincia, in particolare il Dr. Benedikter, e che vediamo già verificarsi da lungo pezzo in Alto Adige, particolarmente nell'Unterland e nelle valli della periferia. Cosa avviene? Molto semplice: cade la

scuola di lingua italiana, perchè si tratta di pochi bambini, e quei pochi vengono assorbiti dalla scuola di lingua tedesca. Non sono contrario, sapete che una mia tesi era quella della scuola bilingue, per cui dovrei dire bene che questo avvenga. Non lo posso dire perchè non c'è la contropartita, perchè si tratta di un autentico assorbimento che viene fatto nei confronti delle minoranze linguistiche italiane della periferia e dei centri minori. Noi diciamo: lo Statuto stabilisce che la scuola di lingua tedesca debba essere riservata ai tedeschi, e questo dice l'art. 15 in forma talmente chiara che è inconfondibile. Evidentemente quindi se quella è riservata ai cittadini di lingua tedesca è legittima la norma contenuta in questo progetto in questo schema, che parla di restituzione di elementi eventuali di lingua italiana che si fossero inseriti nella scuola di lingua tedesca e viceversa, ed anche l'intervento del giudice tutelare, qualora il minore non abbia chi risponde per lui vedi, padre o altri che ne faccia le veci. Comunque riteniamo che questa misura sia legittima. Non ci soddisfa pienamente, è un tema molto dibattuto, se ne parlò anche nel 1948, si trattava di un intervento della Magistratura a questo proposito, e non l'abbiamo mai approvato. Abbiamo approvato invece l'intervento tecnico, vale a dire l'esame preventivo da parte di una commissione paritetica mista, di un direttore di lingua italiana ed un direttore di lingua tedesca che stabilisca qual è il grado di conoscenza della lingua del ragazzo, perchè solo così si può fare l'interesse del ragazzo, viceversa faremo il danno del ragazzo. Perchè naturalmente lo metteremo in un ambiente che non è familiare dove la difficoltà sarà enorme per la conoscenza della lingua di cui manca e di conseguenza il profitto sarà zero. Sono esperimenti fatti su larga scala in quel di Laives, in quel di Bronzolo, di Ora, di Salorno ecc., che hanno dato risultati estremamente negativi, che hanno dato alla fine bambini che non conoscevano nè una lingua nè l'altra, che erano rovinati dal punto di vista della cultura cosiddetta elementare, della cultura base. Anche qui quindi dissenso netto.

Punto 4: parla ancora di passaggio alla pianta organica, di amministrazione del personale, ma dice pure dei programmi didattici; l'ammissione di testi scolastici esteri risulta riservato al potere centrale. Evidentemente qui si manifesta quella che noi abbiamo sempre definito la sete programmatica della Provincia, intendiamoci, di Trento, come di Bolzano, a proposito della programmazione, a proposito di quella che è la riserva didattica della scuola propriamente detta. E' qui che si vuole intaccare il principio della libertà dell'insegnamento. Quella libertà, alla quale ritengo tut-

ti gli uomini della scuola tengano enormemente, perchè rappresenta l'unico bene di cui dispongono. Non è certo lo stipendio il loro bene, non è certo il campanello che suona, che trilla di ora in ora, e che li chiama al dovere; se mai è proprio il fatto che nell'ambito e nell'interno della scuola, sono sovrani e rispondono veramente solo alla loro coscienza, alla loro personalità. E' qui che si manifesta — e che è già stata concretata a suo tempo nel discorso, nell'intervento del dott. Albertini — quella specie, dicevo, di sete, di penetrazione in questo mondo, per limitare l'orizzonte e per fare della scuola libera, della scuola di Stato, una scuola di indirizzo, una scuola cioè che abbia un suo presupposto preciso, pedagogico e didattico. Noi, è pacifico, non siamo d'accordo su questo punto, anzi è quello che fundamentalmente noi rigettiamo, proprio perchè riteniamo che soltanto la libera coscienza dell'educatore sia il perno della vita all'interno della scuola e agli effetti dell'insegnamento stesso.

Per quanto riguarda l'osservazione del punto 5, relativo al Provveditore agli studi ho da dire una cosa semplicissima: qui l'art. 15 è estremamente chiaro, non dice che il Provveditore dev'essere di lingua tedesca o di lingua italiana; dice che deve conoscere perfettamente la lingua tedesca. Quindi dev'essere un perfetto bilingue, può essere di lingua italiana o di lingua tedesca, secondo che venga scelto dal Ministro, di lingua italiana o di lingua tedesca. Ma non è vero che il Vice Provveditore abbia una amministrazione sua, a parte, che costituisca un'organo a sè stante, al di sopra, al di fuori, al di là del Provveditore agli Studi. Perchè in questo modo evidentemente noi verremo a creare una diarchia nel Provveditorato agli Studi, che comporterebbe poi dei contrasti netti, evidenti e l'impossibilità di una loro conciliazione. L'organo è il Provveditorato agli Studi, rappresentato dal suo Provveditore. Il Vice Provveditore è il Vice Provveditore, la parola stessa lo dice, a lui è riservata la parte che concerne la scuola di lingua tedesca, ma evidentemente dipende, per quello che è l'indirizzo generale, l'indirizzo di ordine generale, dal Provveditore agli Studi stesso, il quale è il responsabile diretto dell'amministrazione e al quale spetta, per esempio, la firma e la somma delle responsabilità. Noi non possiamo essere d'accordo su questa diarchia, pur riconoscendo una certa qual autonomia del Vice Provveditore nell'ambito della scuola di lingua tedesca, che è poi quella che ha oggi. Nessuna diarchia è accettabile in questo campo e la libertà il Vice Provveditore ce l'ha, ce l'ha già oggi indiscutibilmente. Non dico che sia il padrone assoluto delle scuole di lingua tedesca, ma può operare, può agire. Io che

vado nelle scuole di lingua tedesca per la visita agli insegnanti dell'italiano, so che essa si amministra, si governa in regime veramente autonomo, senza interferenze da parte del Provveditorato stesso, da parte del personale di lingua italiana, il quale diventa solo un ospite più o meno gradito nel momento in cui entra per assolvere al compito dell'insegnamento della stretta lingua italiana, e non può interferire in nessun modo nel resto dell'andamento della vita scolastica stessa. Vorrei richiamare ancora il punto che dice all'art. 14: « *il progetto è in contrasto con il principio dell'art. 15 dello Statuto di autonomia, secondo il quale l'amministrazione e la vigilanza delle scuole di uno dei gruppi linguistici deve essere riservato esclusivamente al personale dello stesso gruppo linguistico* ». Non parla di vigilanza lo Statuto parla di insegnamento, voi confondete i termini, signori, confondete i significati di questi termini, il profondo loro significato e tutta la rete di interessi che essi investono. Non vigilanza, ma insegnamento. Sia ben chiaro!

Per quanto concerne poi il punto 6, la scuola ladina, guardate che stiamo cadendo nel ridicolo, perchè si pretende la parità di diritto, nell'autoamministrazione delle proprie scuole, ed allora vogliamo fare un terzo Provveditore agli studi. Un altro Vice Provveditore che sia magari un Provveditore a parte della scuola ladina! Volete dividere anche questo mondo della scuola ladina e fare una specie di triarchia, invece che diarchia del Provveditorato agli studi. Mi pare che diventi ridicola la cosa. I ladini oggi hanno la libertà di scelta fra la scuola di lingua italiana e tedesca, possono andare all'Istituto Magistrale di Merano, come all'istituto magistrale di Bolzano, possono diplomarsi in lingua italiana o in lingua tedesca e rispettivamente insegnano nelle loro scuole con quella autonomia che è stata loro concessa, col rispetto delle tradizioni, della lingua e di tutte le altre condizioni previste dallo Statuto stesso. Per cui mi pare che anche in questo campo dei ladini usciate veramente al completo da quella che è la realtà della situazione e da quella che è una retta, una sana interpretazione dei disposti dello Statuto.

Il punto 7 invece è fondato, perchè non è fissata, da parte dello Stato, la durata e l'ampiezza dell'insegnamento della lingua italiana. Non sarei preoccupato Assessore Benedikter perchè, come dice Lei, si tratterebbe di un arbitrario insegnamento della lingua italiana a danno dell'insegnamento della lingua materna. Io ho paura viceversa che qui si operi una distribuzione oraria che non soddisfi le esigenze dell'apprendimento della lingua di Stato, della lingua ufficiale, che è la lingua italiana. Questa è la mia preoccupazione. Però trovo giusto

che voi qui reclamiate che cosa? La fissazione da parte delle norme e della durata e dell'ampiezza, sia per quanto concerne l'insegnamento dell'italiano nella scuola tedesca, sia per quanto concerne l'insegnamento del tedesco nella scuola italiana. Per tutta questa somma di osservazioni e perchè ho ultimati i miei 20 minuti riservati, io dirò senza alcuna difficoltà che sono decisamente contrario a questa mozione, la quale non solo va al di là dello schema di norme contro il quale si è schierata tutta la categoria, si è schierato tutto il mondo della scuola e l'opinione pubblica trentina e altoatesina, ivi inclusi gli insegnanti di lingua tedesca, ma addirittura, oltre che andare al di là di questo, interpreta, assume direi, un atteggiamento incomprensibilmente estensivo di quelle che sono le facoltà, ben delineate, ben delimitate dagli art. 11, 12, 13 e 15 dello Statuto. Per cui ripeto il mio voto è espressamente contrario.

PUPP (Presidente - G.P. - S.V.P.): E' contrario? Non avrei mai creduto!

PANIZZA (Assessore attività sociali e sanità - D.C.): Come ho detto prima, parlando sull'ammissibilità di questa mozione devo rilevare come la mozione sia molto imprecisa ed in qualche parte persino contraddittoria, e sia molto difficile esercitare una critica su questa mozione. Comunque, data l'ammissibilità della mozione alla discussione, esprimerò il pensiero del mio partito in merito. Il mio partito ha costituito una commissione di studio sulle norme di attuazione in fatto di scuola. Questa commissione ha sottoposto il proprio elaborato all'esecutivo, il quale lo ha approvato, ed adesso il comitato provinciale esaminerà questo elaborato e lo ratificherà. Dopo di che divulgheremo all'opinione pubblica dell'Alto Adige, alla classe insegnante, ai genitori ed a tutti coloro ai quali questo problema veramente sta molto a cuore, il nostro pensiero preciso, dirò che presenteremo ...

MOLIGNONI (P.S.D.I.): L'intersindacale fra giorni uscirà!

PANIZZA (Assessore affari sociali e sanità - D.C.): Presenteremo anche una mozione in sede di Consiglio provinciale affinché resti documentato il nostro pensiero. Più che la critica che brevemente faremo a questa mozione, in modo da assumere precise responsabilità pubbliche in questa sede, che ci sembra la più adatta per esprimere il proprio pensiero, essendo il Consiglio provinciale l'organo più adatto per questo. Approviamo l'emendamento proposto nelle premesse della mozione per cui il testo delle norme di attuazione pubbli-

cato dalla stampa non deve essere considerato come elaborato ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma come elaborato di un ufficio della Presidenza. Dirò subito che al punto 1° di questa mozione dove è detto: a mente dell'art. 13 dello Statuto ecc. diciamo che per noi non vi è contrasto fra l'art. 13, che trasferisce le competenze amministrative, e l'art. 15 che chiaramente conserva il Provveditorato alle dipendenze dello Stato, nell'organismo giuridico dello Stato. Dirò questo che il passaggio delle competenze avverrà in modo che la Provincia si avvarrà per le proprie competenze del Provveditore, che comunque rimarrà organo dello Stato, per cui voteremo contro questo primo capoverso. Per questo chiedo la votazione per commi separati di questa mozione. Quindi voto negativo alla prima formulazione della mozione. Per quanto riguarda la seconda formulazione dove parla della scuola d'obbligo dirò che noi siamo dell'avviso che l'avviamento professione e la scuola postelementare fanno parte dell'art. 11 dello Statuto, vanno riferite all'art. 11, intendendosi per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni e per quelli oltre ai 14 anni, i corsi di addestramento professionale, ed i consorzi per l'istruzione tecnica. Per quanto riguarda il punto 3 circa il diritto dei genitori alla libera scelta ...

CONSIGLIERE: Voti favorevole al punto 2?

PANIZZA (Assessore affari sociali e sanità - D.C.): Sì, al due sì. Per quanto riguarda il punto 3, circa il diritto dei genitori, diciamo che il principio va affermato in maniera assoluta, tale che non sopporti limitazioni, quindi qui siamo favorevoli. Per quanto riguarda il punto 4, non abbiamo veramente capito che cosa la mozione intenda affermare e quindi ci asteniamo. E' evidente che per quanto riguarda il problema dei testi scolastici deve esserci un accordo fra la Provincia e lo Stato. Per quanto riguarda l'art. 15 siamo chiaramente per l'unità della scuola, per cui è più giusta la tesi che il Provveditore come tale può essere sia di lingua tedesca che italiana, ma giuridicamente vi è un unico ente che amministra la scuola, il Provveditorato. Per questo siamo contrari a tutta la formulazione contenuta nel punto 5. Per quanto riguarda il 6, della scuola ladina, siamo contrari che la regolamentazione della scuola ladina avvenga per mezzo della legislazione provinciale, ma che la regolamentazione avvenga tramite le norme di attuazione e noi ci dichiariamo soddisfatti del modo come adesso è organizzata la scuola ladina. Desideriamo che vi sia un ispettore di lingua ladina per la gestione di questa scuola. Per quanto riguarda il punto 7 diremo che praticamente

quello che si trova in difficoltà è veramente l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole italiane, che dovrebbe essere più valorizzato, non viceversa, come affermano gli estensori della mozione, per cui voteremo contro il punto. Con questa dichiarazione abbiamo espresso il nostro parere critico negativo, però ripeto che presenteremo una mozione organica ben chiara che dica interamente tutto il nostro pensiero sulle norme di attuazione della scuola e pubblicheremo anche una completa relazione.

NARDIN (P.C.I.): Bisogna dire che una volta tanto gli uffici governativi hanno creato una commovente unanimità nell'Alto Adige nel respingere un determinato progetto di legge. E' il caso del progetto di legge dell'Ufficio regioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo alle norme di attuazione sulla scuola. Tutti sono contro, nessuno a favore, solo sembra gli estensori romani.

PUPP (Presidente G.P. - S.V.P.): Siamo abituati!

NARDIN (P.C.I.): Quindi c'è una commovente unanimità che veramente può essere foriera di buoni sviluppi futuri. Malgrado questa unanimità le nostre vedute si differenziano alquanto e la mia parte è nel complesso contraria al progetto delle norme di attuazione perchè assolutamente non tengono conto della volontà a suo tempo espressa dalla Costituente nel predisporre le norme contenute poi nel nostro Statuto in tema di scuola. Altrettanto dicasi che non hanno tenuto conto della volontà del costituente, non solo in riferimento alle norme sulla scuola contenute nel nostro Statuto, ma anche a quelle contenute negli altri statuti di autonomia per Regioni speciali. Signori, bisogna rinfrescarsi la memoria. L'Assemblea costituente ebbe in data 30 gennaio 1948 ad approvare all'unanimità o quasi il seguente ordine del giorno: « *L'Assemblea costituente, conscia delle particolari delicate esigenze di unità ed organicità che sono proprie dell'insegnamento primario e secondario di ogni tipo e grado, esprime il voto che l'ordinamento giuridico didattico ed amministrativo della scuola italiana non possa essere sostanzialmente modificato dalle eventuali applicazioni di norme integrative o di attuazione secondo gli Statuti regionali speciali* ». Questo ebbe ad affermare l'Assemblea costituente in data 30 gennaio 1948 con riferimento alle norme contenute negli Statuti speciali di autonomia relative al settore scolastico. E se questo non bastasse, basterà prendere in esame quello che ebbe a dire il defunto Presidente del Consiglio dei Ministri On. Degasperi,

proprio in riferimento a queste norme. « *Se si vuole in questa legislazione scolastica secondaria in senso integrativo trovare una garanzia per il carattere etnico della minoranza tedesca della Venezia Tridentina e della maggioranza di Bolzano, conviene assolutamente rimetterla alla Provincia. Prego poi di considerare che la legislazione scolastica generale resta in piedi. Si aggiunge l'obbligo della bilinguità ed altre garanzie dell'amministrazione. Infatti è stabilito che negli organi che devono applicare la legislazione dello Stato deve esservi una garanzia personale con persone che conoscano bene il tedesco. Si parla anche di lingua materna, sono garanzie personali inserite nell'amministrazione scolastica. Noi abbiamo trovato così modo di non modificare la legislazione fondamentale dello Stato, quindi trattare su basi nazionali il problema scolastico e tuttavia di introdurre quel tanto di garanzie locali, che sono necessarie perchè si possa dire che non solo si è tenuto conto dell'Accordo (cioè l'Accordo Gruber - Degasperi), ma anche del principio generale di cui bisogna tener conto. Per non affidare la scuola completamente alla Provincia si è tenuto conto del carattere nazionale dello Stato in cui questa minoranza si trova. Tuttavia si sono create delle garanzie nelle difese dei mezzi di intervento e di influsso, anche per i rappresentanti della popolazione tedesca. Questo lo dovevamo fare e comprendiamo che non possiamo pretendere che costituisca una garanzia la semplice legge dello Stato, perchè quella legge che stabilisce che deve esservi parità linguistica, domani può essere cambiata. E di per sé potrebbe la rappresentanza della popolazione tedesca avere un modo di garantirsi contro un eventuale cambiamento. L'unico modo di tutela che hanno lo possono esercitare in sede locale e nei limiti che ho detto* ». Questo disse l'On. Degasperi in riferimento alle obiezioni avanzate da diversi Deputati che esprimevano in quella sede ed in quel momento vive preoccupazioni per quanto riguardava l'interpretazione dell'art. 12 ed anche dei successivi dello Statuto in tema di scuola. Questo poi ribadì anche il giorno successivo l'On. Perassi, Presidente della sottocommissione per gli statuti regionali il quale, in riferimento all'ordine del giorno che venne posto in discussione e successivamente approvato in quello stesso giorno dall'Assemblea costituente, si riferiva alle limitate facoltà che talune Regioni hanno in materia di legislazione scolastica, senza però precludere l'esercizio di tali facoltà prevedute dalla Costituzione o da Statuti speciali. Ecco i limiti entro i quali può operare la legislazione dello Stato e la legislazione provinciale in tema di scuola. Ecco i limiti entro i quali le norme di attuazione potranno essere emanate e,



successivamente, entro i quali la legislazione provinciale potrà esplicarsi. Altre interpretazioni che possono venire in forma estensiva, che possono dilatare le competenze della Provincia circa la materia scolastica, sono assolutamente arbitrarie ed incostituzionali, perchè bisogna sempre riferirsi alla mens legis, cioè alla volontà ed agli intendimenti che il Costituente ebbe nell'elaborare e nell'approvare le norme statutarie per quanto riguarda la scuola. Questo mi pare che debba essere la base per comprendere il nostro Statuto e le competenze che giustamente potranno essere rivendicate ed affidate alla nostra Amministrazione provinciale. Però questo non significa poter accettare la strada indicata e dalle norme di attuazione, a cui si riferisce questa mozione, e tanto meno la strada indicata da certi ambienti dell'Alto Adige e dello stesso Trentino. Non v'è qui da parte mia l'intenzione di sostenere la tesi che nulla deve essere dato alla Provincia di Trento ed alla Provincia di Bolzano. No, questo no! Ho detto nei limiti entro i quali deve esplicarsi la nostra legislazione! Lei non può cancellare la volontà che a suo tempo ebbe ad esprimere la Costituente. Affermo che l'Assemblea costituente nel varare quelle famose disposizioni statutarie, ebbe soprattutto lo scopo di indicare la forma attraverso la quale poter dare garanzie alla scuola di lingua tedesca in Alto Adige; e l'on. De Gasperi faceva riferimento alla minoranza, ad eventuali altre minoranze della Venezia Tridentina. Quindi la questione va scissa, cioè le competenze che dovranno essere affidate alla Amministrazione provinciale in questo quadro e questi limiti, dovranno probabilmente differenziarsi per quanto riguarda l'esistenza e la vita della scuola tedesca in Alto Adige, senza però con questo costituire un diaframma insormontabile fra scuola italiana e tedesca, devono essere cioè considerate le due situazioni in modo diverso e devono essere assegnate alcune particolari prerogative alla scuola tedesca in conformità a quanto ebbe ad intendere la Costituente, soprattutto in riferimento alla scuola tedesca in Alto Adige. Quindi il progetto di norme di attuazione elaborato dall'Ufficio regioni della Presidenza del Consiglio dei ministri non va accettato nel suo complesso e nella sua impostazione. E' inutile andare a cercare le righe e le norme che possono essere approvate. Bisogna sempre esaminarlo nel suo complesso e va rifatto, va rifatto tutto, tenendo conto e partendo da quelli che sono i limiti assegnati dallo Statuto a questo riguardo. Limiti che devono, secondo me, e qui dissento dal collega Molignoni, superare lo scoglio impervio della libertà di scelta da parte dei genitori. Secondo me è giusto che i genitori possano scegliere liberamente per i pro-

pri figli la scuola che vogliono. Libertà di scelta per italiani, sudtirolesi e ladini. Questo però, non significa accettare tutto il resto che viene proposto da parte della S.V.P. e di determinati ambienti della D.C. locale e trentina. Quello che ci deve interessare non è solo l'ossatura amministrativa ed il passaggio delle competenze o altro, ci deve interessare che la provincia sia inserita insieme con lo Stato nel processo di direzione del mondo della scuola. Questo sì, perchè lo statuto lo esige e lo prevede. Quindi non si può parlare di esclusione per principio della Provincia di Trento e della Provincia di Bolzano da questo processo di direzione della scuola. Però la Provincia deve aggiungersi allo Stato, non sostituirsi in ciò allo Stato, per quanto riguarda la direzione amministrativa, la direzione didattica e soprattutto la stessa vita degli insegnanti di lingua italiana e tedesca. Perchè non ci deve preoccupare solo l'aspetto direi quasi sindacale, un po' come appare e come è apparso più volte davanti alla pubblica opinione. La questione non riguarda solo gli insegnanti, riguarda soprattutto le famiglie interessate, interessate cioè che venga istituita, che venga formata una scuola nella quale apprendere veramente la vita moderna, le concezioni moderne e democratiche dello Stato nel quale viviamo, non apprendere qualche cosa di diverso. Signori, il problema del contenuto della scuola ci preoccupa in campo nazionale, ma ci preoccupa soprattutto in campo locale tenuto conto degli orientamenti che provengono da certe parti politiche di maggioranza. Quando leggiamo in questi mesi le seguenti frasi in un foglio di parte trentina. « *La scuola di Stato è una caserma nella quale sporczia, corruzione, disordine e assenteismo religioso minano l'educazione del giovane* ». (Don Tranquillini di S. Giuseppe in Trento).

« *La pretesa libertà di insegnare in scuola quello che pare e piace non esiste. Lo Stato non ha dottrina, ma è questo il suo delitto di aver fatto una legislazione che trasferisce in suo nome in modo obbligatorio, che diventa esclusivo, se vien meno anche solo di fatto la libertà scolastica, l'opera dell'istruzione e dell'educazione in mano ad uomini ad esso stesso incontrollabili che possono essere cristiani come infedeli o religiosamente disorientati o addirittura pervertiti contro cui la famiglia non ha più alcun riparo. Una grande parte della gioventù moderna è fuorviata da dottrine aberranti che si insegnano impunemente a scuola e molti adulti si incontrano senza principi religiosi, perchè la scuola ha tradito il suo compito e ha seminato la zizzania sopra il buon grano* ». (Vita Trentina del 4 febbraio 1960).

« *La scuola governativa come è nella pratica*

*non si è presa alcuna disposizione atta ad escludere dalle scuole gli insegnanti apertamente nemici della fede e del nome cristiano. La loro assunzione infatti non tiene alcun conto della fede religiosa e della professione, magari di dottrine sovvertitrici dello stesso ordine morale, basta il diploma e il concorso su materie strettamente culturali specifiche».* (Vita Trentina del 28 gennaio 1960).

Nel campo di lingua tedesca: per sapere questo contenuto democratico basta leggere quel famoso articolo del « Volksbote » di pochi giorni fa circa l'anniversario delle Fosse Ardeatine per capire quale orientamento democratico possa provenire da una certa parte politica in campo sudtirolese. Articolo che si è schierato apertamente a fianco degli articoli pubblicati in quei giorni, da più parti, dal M.S.I. E' il contenuto della scuola, oltre alla questione sindacale, alla questione giuridica, che va inquadrato nell'ambito e nei limiti di quanto ebbe a prevedere ed a volere l'Assemblea costituente, è il contenuto della scuola che ci deve preoccupare in campo nazionale ed in campo locale. Per questo la nostra battaglia perchè sia giustamente applicato lo Statuto di autonomia per quanto riguarda la scuola nel Trentino e nell'Alto Adige, assume questa veste ideale, cioè quella di contribuire non solo in tutto il paese, ma anche localmente a batterci perchè la scuola deve corrispondere ai principi stabiliti dalla Costituente e non a certi principi sui quali, come dico, ho avuto modo di leggere qualche cosa poco fa, e sui quali abbiamo ogni giorno da leggere qualche cosa sugli organi ufficiali di lingua tedesca di un certo partito.

Per queste ragioni la mia parte è contro questa mozione nel suo complesso e per questa ragione siamo anche contro il progetto di norme di attuazione elaborato dall'Ufficio regioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Noi pensiamo e riteniamo e ci batteremo perchè il Governo, nell'elaborare le norme di attuazione — speriamo che il nuovo Governo lo possa fare o un altro Governo lo possa fare — interpretino fedelmente lo Statuto di autonomia e quello che ebbe a volere l'Assemblea costituente. Andare oltre a ciò significa agire incostituzionalmente.

ARBANASICH (P.S.I.): La mia dichiarazione sarà brevissima. Molto di quello che avevo da dire è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto, e non ho quindi bisogno di ripetere molte cose. E' in atto nel mio partito un serio esame e approfondimento di tutte le questioni che si collegano al problema scolastico, sia per una legislazione a carattere nazionale, sia per la parte da attribuirsi alle competenze autonome delle Provin-

cie di Trento e di Bolzano. E' chiaro che il nostro esame parte da presupposti che non sono di oggi e che quindi non sono viziati all'origine dalle polemiche che si sono accese sul problema della provincializzazione della scuola. Perchè noi socialisti siamo quello che siamo sempre stati, sostenitori della scuola secondo la Costituzione. Ci battiamo per la scuola secondo la Costituzione, scuola che, a nostro avviso, si caratterizza attraverso due fondamentali garanzie: la garanzia di una cultura libera e la garanzia di aderenza dell'insegnamento alla formazione di cittadini civilmente e socialmente liberi e tecnicamente all'altezza dei compiti ai quali li chiama la società moderna. Questi sono i postulati unitari della scuola prevista dalla Costituzione, quindi della scuola che si deve attuare in tutto il territorio della Repubblica italiana. Le competenze autonome della Provincia, a nostro giudizio, non possono ledere queste fondamentali esigenze della scuola, che del resto trovano riscontro in precisi articoli della Costituzione. Tali competenze autonome se mai possono costituire un utile elemento per accentuare il carattere libero della scuola e dell'insegnamento, per renderlo aderente alle esigenze locali ed anche per assicurare la parità, in una scuola così organizzata, ai cittadini che appartengono a gruppi linguistici diversi. Noi non abbiamo trovato nel progetto di norme di attuazione, elaborato dagli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'attuazione dei principi costituzionali, mentre per noi ogni disciplina della scuola sul piano nazionale e sul piano delle competenze autonome degli enti che tali competenze hanno, presuppone quei principi interamente attuati. Non si può costruire un edificio privandolo delle sue necessarie e solide fondamenta. Detto questo ed enunciato nelle linee più generali il problema scolastico come noi socialisti lo vediamo, non è possibile che da parte del mio partito sia espresso un parere favorevole al noto progetto di norme di attuazione. Non è possibile esprimere parere favorevole alla formulazione di concetti che riguardano il problema scolastico solo per aspetti assolutamente parziali, che non affrontano il problema di fondo: di dare ai cittadini la prima formazione nel modo più libero e democratico affinché lo sviluppo della personalità individuale sia frutto di una personale evoluzione intellettuale e tecnica. In una scuola che sia veramente la scuola libera prevista dalla Costituzione tutti hanno la loro tutela, anche i gruppi di minoranza linguistica; in una scuola di tendenza la libertà non c'è per nessuno. Quindi voterò contro questa mozione come siamo contrari alle norme di attuazione elaborate. Siamo quindi per la scuola della Costituzione e ...

PUPP (Presidente G.P. - S.V.P.): Lo siamo tutti!

ARBANASICH (P.S.I.) ... per un giusto decentramento della scuola della Costituzione nelle Province di Trento e di Bolzano.

BENEDIKTER (Assessore edilizia popolare e coordinamento territoriale - S.V.P.): Sempre per l'autonomia!

PUPP (Presidente G.P. - S.V.P.): Autonomisti!

NARDIN (P.C.I.): Non come voi!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Manca Mitolo; Mitolo vota a favore!

NARDIN (P.C.I.): Autonomisti diversi da voi, fortunatamente!

PRESIDENTE: C'è una proposta di sospensione e di rimandare alla prossima settimana la discussione. Finiremo così anche gli altri punti all'ordine del giorno con le interpellanze che ancora ci sono. La proposta è per martedì.

Il Consiglio è sospeso e rinviato a martedì alle ore 9.30.

La seduta è tolta.

ORE 12 UHR